



Sentenza n.

82/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax Presidente

Elena Papa Consigliere

Annalaura Leoni Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 62904 del registro di segreteria riguardante il conto dell'agente contabile dott.ssa Samuela Pera del comune di Borgo a Mozzano incaricato, per l'esercizio finanziario 2016, della riscossione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (c.d. TEFA) per la provincia di Lucca, esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 10 aprile 2025, la relatrice, primo Ref. Annalaura Leoni, ed il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Massimo Lupi,

ritenuto in

FATTO

1. Il presente giudizio trae origine dalla relazione di irregolarità, n. 421/2022, relativa al conto giudiziale n. 123741, depositato a seguito di giudizio per resa di conto (n. 62404) ed avente ad oggetto la

riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (c.d. TEFA), reso per l'anno 2016 dall'agente contabile, dott.ssa Samuela Pera, per il comune di Borgo a Mozzano, alla provincia di Lucca e da quest'ultima parificato in data 27 ottobre 2021.

1.1. Ivi, invero, era stata esclusa la possibilità di scaricare l'agente contabile, non risultando verificabile, anche a causa di carenze documentali, la corretta determinazione dell'importo dovuto alla Provincia, il cui riversamento appariva dubbio – in quanto affermato dal Comune ma negato dalla Provincia –, oltre che di importo non coincidente con quanto attestato nel conto depositato e, comunque, disposto con ritardo, con conseguente possibilità di addebitare all'agente contabile gli eventuali interessi legali maturati.

2. All'esito dell'udienza del 13.04.2023, con ordinanza n. 33/2023, la Sezione, ravvisata la necessità di proseguire l'istruttoria con l'esame della documentazione trasmessa dal comune di Borgo a Mozzano in prossimità dell'udienza di discussione, ha disposto la restituzione degli atti al magistrato designato come relatore, ex art. 149, co. 1, c.g.c..

3. Con seconda relazione di irregolarità, n. 2/2025, presa in esame l'ulteriore documentazione trasmessa dal Comune in data 23 marzo 2023 e, a seguito di ulteriore richiesta istruttoria, in data 30 ottobre 2024, il Magistrato istruttore ha deferito il conto all'esame della Sezione, chiedendo al Collegio di dichiarare l'irregolarità della gestione contabile senza addebiti a carico dell'agente.

Il Magistrato istruttore ha rilevato che (i) il Comune, ai sensi dell'art. 19,

co. 5, del d.lgs. n. 504/1992, per l'esercizio 2016, ha proceduto in proprio alla riscossione del tributo provinciale TEFA, in modo analogo e contestuale a quello della TARSU/TARI, e poi ha provveduto a rendere il conto alla provincia di Lucca per la sola quota relativa al TEFA; (ii) tale conto, tuttavia, non è risultato in pareggio poiché, a fronte di incassi per 60.053,77 €, non ha esposto alcun versamento in favore della Provincia; (iii) nel corso dell'istruttoria è, invero, emerso che i versamenti a quest'ultima delle somme incassate nel corso del 2016 sono stati effettuati tardivamente, in data 27.12.2018, per un importo complessivo di 59.858,01 €.

Ritenuto sostanzialmente corretto il calcolo del TEFA effettuato dal Comune – stante una differenza di poco più di un euro per consentita approssimazione – ha, pertanto, rappresentato che i versamenti operati a favore della provincia di Lucca, considerata anche la commissione (pari allo 0,3%, per 180,16 €) spettante al Comune, risultano inferiori di 15,60 € rispetto alla somma effettivamente dovuta (pari a 59.873,61 €); ha, quindi, conclusivamente considerato precluso il discarico dell'agente contabile, stante tale irregolarità e non risultando rispettata la scadenza regolamentare per il riversamento del TEFA alla Provincia, pur dovendosi escludere addebiti a carico dello stesso, risultando gli interessi dovuti per il ritardato versamento del TEFA, pari, per l'anno 2016, a 237,47 € (come rilevato nella relazione di irregolarità n. 421/2022) ed il minor importo pagato rispetto al dovuto (per 15,60 €), più che compensati dal saldo del maggior TEFA riversato nel 2015 (pari a 581,01 €, come da relazione di irregolarità n. 1/2025).

4. All'odierna udienza, non comparso l'agente contabile, né rappresentati gli Enti interessati, il PM, premessa l'adesione alla prospettazione del Magistrato istruttore, ha sollevato perplessità sulla possibilità di procedere a compensazione tra conti riferiti ad annualità diverse e ha, pertanto, chiesto che il conto sia dichiarato irregolare, con condanna dell'agente contabile al riversamento dell'importo che difetta.

All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Come chiaramente ricostruito dal Magistrato istruttore nella propria relazione, la disciplina del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente si rinviene nell'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; tale tributo, commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa, ed è determinato, con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura non inferiore all'1%, né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa comunale. Nella fattispecie, per l'esercizio 2016, la provincia di Lucca risulta aver definito tale misura nel 4%, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 dell'8.11.2016.

In particolare, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 19, “[i]l tributo è

liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. [...] Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi".

Il Comune, pertanto, è chiamato ad iscrivere a ruolo il tributo unitamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) – e, in ragione dei successivi interventi normativi, per quanto d'interesse nella fattispecie, alla TARI (come confermato dall'art. 1, co. 666, l. n. 147/2013) – liquidando, quindi, alla Provincia la quota di spettanza, previa deduzione di una commissione, pari allo 0,30% delle riscossioni.

Ne deriva che l'art. 19, co. 5, citato, rende l'Ente comunale che provveda in via diretta alla riscossione del TEFA, analogamente e contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, agente contabile della Provincia, che è titolare del tributo.

2. Nella fattispecie in esame il comune di Borgo a Mozzano, avendo proceduto in via diretta alla riscossione del tributo, ha, pertanto, provveduto a rendere il conto, che risulta sottoscritto dalla funzionaria dott.ssa Pera, Responsabile dei servizi finanziari comunali all'epoca dei fatti, in quanto alla stessa, con d.G.C. n. 4 del 16.01.2015, in atti, sono state conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa a I.C.I., T.O.S.A.P., T.A.R.S.U., T.A.R.E.S., IMU e I.U.C., cui deve, pertanto, per le ragioni esposte,

aggiungersi anche l'esercizio delle competenze comunali relative al TEFA.

2.1. Il conto in epigrafe non espone, come rilevato in istruttoria, risultati in pareggio, riportando incassi per 60.053,77 € e nessun riversamento. D'altro canto, come illustrato dal Magistrato istruttore nella relazione n. 2/2025, i chiarimenti e le integrazioni documentali fornite hanno consentito di appurare che nel corso dell'esercizio 2016 l'Ente ha nella sostanza correttamente determinato tale importo, previa decurtazione dalla base di calcolo delle somme non effettivamente riscosse – in quanto riferite ad agevolazioni e a riduzioni nei confronti degli aventi diritto – e di quelle non afferenti ai tributi in esame, scorporando dal riscosso complessivo a titolo di TARSU/TEFA, pari a 1.561.424,37 €, la quota da riservare alla Provincia a titolo di TEFA, sì che quest'ultimo (ammontante a 60.053,77 €) risulti pari al 4% del tributo TARI (ammontante a 1.501.370,60 €).

A fronte di tali incassi, risultano riversamenti, pur tardivamente operati in data 27.12.2018 – in quanto successivi al termine regolamentare previsto con decreto deliberativo n. 59 dell'8.11.2017 del Presidente della Provincia (*"entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare"*) –, per un importo complessivo di 59.858,01 €.

Tale importo risulta, pertanto, inferiore di 15,60 € all'importo da riversare, pari a 59.873,61 €, corrispondenti agli incassi di 60.053,77 €, cui vanno sottratti 180,16 € quale commissione di spettanza del Comune (0,30% del riscosso).

3. Dai fatti come ricostruiti emergono irregolarità nella complessiva

gestione del riversamento del tributo, sia in sede di compilazione del modello di conto, sia con specifico riferimento al rispetto delle tempistiche di pagamento, che hanno generato oneri a titolo d'interessi per il tardivo riversamento, determinati in sede istruttoria in 237,47 € - ponendo a base del conteggio la data del 31.12.2016, quale ultimo giorno dell'esercizio di riferimento fino alla data/valuta dei pagamenti disposti – e in tale entità, peraltro, richiesti dalla Provincia con nota del 22.03.2023. Oneri che si sommano al minor riversamento di 15,60 € sopra rilevato.

D'altro canto, come evidenziato dal Magistrato istruttore e accertato da questo Collegio all'esito dell'odierna udienza in separato giudizio, relativo alla gestione in oggetto per l'esercizio 2015, risulta che per tale esercizio il comune di Borgo a Mozzano abbia disposto pagamenti alla Provincia superiori al dovuto e, decurtando gli interessi per il tardivo riversamento, pari ad € 581,01.

Tale maggiore riversamento per il 2015 risulta operato, peraltro, in parte in tempi prossimi a quelli in cui è stato disposto il pagamento relativo alle debenze 2016; ciò porta a ritenere che la discrepanza tra incassi e trasferimenti alla Provincia per il 2016 possa ascriversi ad una non corretta imputazione delle somme riversate ai singoli esercizi cui il pagamento si riferiva. Deve, quindi, ritenersi che il trasferimento operato per l'esercizio 2015, superiore per 581,01 €, comprenda anche le somme da riversare afferenti all'esercizio 2016.

4. Le irregolarità rilevate non ostano, pertanto, al discarico dell'agente contabile, non emergendo nella fattispecie, per le ragioni esposte,

ammanchi nella gestione e risultando, al contrario, riversamenti tali da assorbire anche gli interessi legali maturati a cagione del tardivo pagamento; in relazione a questi ultimi, sono fatte salve le valutazioni della Procura regionale circa l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità di chi era tenuto ad operare per l'Amministrazione comunale in correlazione agli oneri derivanti a questa dal tardivo riversamento del tributo ad altra Amministrazione, tenuto conto in ogni caso di quanto stabilito dall'art. 1, co. 1-*bis*, l. n. 20/1994.

È necessario, altresì, disporre affinché le Amministrazioni regolino formalmente le partite contabili delle due annualità nei termini affermati da questa Sezione (per il 2016, nella presente pronuncia, per il 2015, all'esito di separato giudizio).

5. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto in epigrafe, dichiara il discarico dell'agente contabile, con i rilievi di cui in motivazione. Spese compensate.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Annalaura Leoni

Angelo Bax

F.to digitalmente

F.to digitalmente

